



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 22

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 6 giugno 2018

INDICE**Commissione speciale**

Per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i>	»	3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Mercoledì 6 giugno 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
CRIMI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
CRIMI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Fraccaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa.

In vista della prossima costituzione delle Commissioni permanenti, si è convenuto di procedere esclusivamente con l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 2 (Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017) e n. 22 (Adeguamento normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), già in fase di avanzata trattazione. Si è altresì concordato di avviare e concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 345 (d-l 55/2018 – ulteriori misure urgenti eventi sismici agosto 2016).

IN SEDE REFERENTE

(435) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
(Esame e rinvio)

Il relatore PATUANELLI (*M5S*) ricorda che il Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti relative alla proroga delle misure di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e dalle successive scosse sismiche. Il provvedimento è stato trasmesso in prima lettura al Senato e assegnato alla Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati del Governo. Il decreto-legge deve essere convertito in legge entro il 28 luglio 2018.

In particolare, il decreto-legge in esame disciplina la proroga e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone RAI e la sospensione del pagamento delle utenze nei confronti delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma verificatosi a decorrere dal 24 agosto 2016.

Quanto al contenuto, riferisce che il provvedimento si compone di due soli articoli: l'articolo 1 (Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI) e l'articolo 2 che ne dispone l'entrata in vigore.

Nello specifico, il primo comma dell'articolo 1, alla lettera *a*), apporta modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 189 del 2016 (che disciplina la sospensione dei termini di adempimenti fiscali e tributari in favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici), disponendo che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo (invece delle 24 attualmente previste). Si aggiunge, altresì, la previsione in base alla quale l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni. Si dispone inoltre che in caso di ravvedimento del contribuente, non viene

eseguita l'iscrizione a ruolo. La lettera *b*) del comma 1, inoltre, prevede la proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, posticipando la data di inizio del rimborso dal mese di maggio 2018 al mese di gennaio 2019 e prevedendo, al contempo, la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione dagli attuali 24 a 60 mesi.

Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (ossia gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS).

Le disposizioni contenute nei commi da 3 a 5 dispongono la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. In particolare, l'ambito oggettivo per tale sospensione interessa complessivamente 140 Comuni terremotati, così come individuati dalla legislazione vigente. La norma in esame prevede, poi, il versamento delle somme – oggetto di temporanea sospensione – mediante una rateizzazione con le seguenti caratteristiche: fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo; mancata applicazione di sanzioni e interessi; decorrenza dei versamenti dal 1° gennaio 2021. In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, si prevede l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, delle relative sanzioni e interessi, prevedendosi che la relativa cartella sia notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.

In particolare, il comma 4 prevede che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato previsto mediante addebito nella bolletta elettrica sia effettuata secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3. Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla disposizione recata dal comma 4, posto che il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, ivi indicato, risulta già ricompreso nell'ambito applicativo generale del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, come convertito in legge, recante la Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, di cui al comma 3, al fine di chiarire la portata effettiva della norma.

Ricorda che la sospensione del pagamento del canone tv era già stata stabilita, in via generale, dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016. Inoltre, con il decreto-legge n. 8 del 2017 (con l'articolo 11, comma 1, lettera *f*), dello stesso) si era già disposto in merito alla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, di cui all'articolo 1, comma 153, lettera *c*) della legge n. 208 del 2015, dettando la relativa normativa nell'articolo 48, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, comma tuttora vigente, e che risulta non novellato dalla norma in esame. Il citato comma 11-*bis* ha previsto: che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato adde-

bitato in bolletta è effettuata con le modalità previste dal comma 11 del medesimo articolo 48 del decreto-legge n. 189; che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla tv avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. La citata normativa prevede, infine, che, qualora per effetto degli eventi sismici la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

Ritiene che andrebbe inoltre valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni in esame rispetto a quanto previsto dal vigente comma 11-*bis* del decreto-legge n. 189, ove si fa riferimento alle modalità di ripresa dei versamenti del canone tv previsti dal medesimo decreto n. 189, all'articolo 48, comma 11, atteso che nel decreto-legge qui esaminato si dettano specifiche distinte modalità in ordine ai versamenti dei canoni.

Il comma 6 modifica l'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, intervenendo sulla sospensione dei pagamenti delle fatture delle utenze relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia già disposta dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, viene stabilito che la sospensione sia differita fino al 1° gennaio 2019 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. In base a quanto riportato dalla relazione tecnica allegata al decreto, la predetta disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, come già disciplinato dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le sospensioni sono disciplinate dall'autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito delle tariffe.

In merito ai profili di quantificazione del comma 6, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti apprezzabili di minor gettito, in particolare in termini di IVA ed accise, per il 2018 (e conseguenti effetti di maggior gettito per il 2019) connessi alla sospensione temporanea dei pagamenti.

Il comma 7 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un ammontare pari a 3,9 milioni di euro nel 2020; 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli interventi disposti dall'articolo 1. In particolare, viene stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede: quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 27,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal provvedimento.

Al riguardo, segnala che l'importo di 27,2 milioni di euro che si intende attingere dai fondi speciali di parte corrente per l'anno 2018 non corrisponde alla somma degli utilizzi parziali degli accantonamenti relativi ai singoli ministeri indicati dall'articolo 1, comma 8, lettera c), del provvedimento, che ammonta invece a 27,02 milioni di euro. Quest'ultima cifra risulta invece coerente con la quantificazione dell'onere indicata nell'alinea del comma 8. Al riguardo sarebbe pertanto opportuno avere un chiarimento dal Governo.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) chiede di valutare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire alcune delle questioni più rilevanti trattate nel decreto-legge all'esame.

Il PRESIDENTE assicura che richieste avanzate in tal senso da parte dei Gruppi saranno attentamente valutate.

Tuttavia, in considerazione dei tempi a disposizione della Commissione speciale per l'esame del decreto-legge, a suo avviso sarebbe preferibile invitare eventuali soggetti interessati a far pervenire contributi e osservazioni alla Commissione in forma scritta.

Il senatore DE SIANO (*FI-BP*) chiede se, in sede di conversione del decreto-legge, sarà consentito apportare modificazioni volte a introdurre misure di più ampia portata relative ad aspetti connessi all'oggetto proprio del provvedimento d'urgenza, con particolare riguardo ai profili inerenti alla ricostruzione delle zone terremotate.

In tale ipotesi, infatti, sarebbe opportuno, a suo avviso, prevedere l'audizione anche dei sindaci dei territori interessati dal sisma.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP*), nel rilevare che il provvedimento contiene esclusivamente norme urgenti di natura fiscale, preannuncia che il Gruppo della Lega intende presentare emendamenti anche su altri argomenti, con l'intento di fornire risposte alle criticità emerse nei territori interessati dal sisma.

Non ritiene necessario programmare un ciclo di audizioni, reputando invece opportuno poter disporre di un congruo margine di tempo per la predisposizione di proposte emendative.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) condivide l'auspicio del Presidente per un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge di conversione del decreto-legge; a tal fine, ritiene necessario che eventuali modificazioni apportate siano omogenee e coerenti con il contenuto del provvedimento d'urgenza.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) ritiene necessario compiere un'istruttoria approfondita per valutare i profili di necessità e urgenza di eventuali ulteriori misure da introdurre in sede di conversione del decreto-legge.

Più in generale, rileva che, qualora vi fosse l'intenzione, da parte della Commissione, di ampliare l'ambito di operatività del provvedimento, sarebbero comunque necessari tempi più congrui per la presentazione degli emendamenti e per la discussione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel prendere atto che – da parte di diversi Gruppi parlamentari – sembra emergere l'esigenza di affrontare, in sede di conversione del decreto-legge in esame, ulteriori questioni connesse al tema della ricostruzione *post* terremoto, ritiene opportuno conoscere quali siano le intenzioni del Governo al riguardo. In particolare, andrebbe chiarito se l'Esecutivo intenda emanare in tempi brevi un altro provvedimento *ad hoc*. Tale chiarimento risulterebbe di particolare utilità al fine di poter orientare l'attività parlamentare, con specifico riguardo alla fase di presentazione di proposte emendative.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP*) ritiene che le popolazioni residenti nei territori colpite dal sisma del 2016 potrebbero valutare con favore l'eventuale scelta della Commissione di affrontare un più ampio spettro di questioni, quale ad esempio il tema degli abusi edilizi, e di introdurre misure efficaci per l'effettivo avvio degli interventi di ricostruzione.

Il relatore PATUANELLI (*M5S*) ricorda che, nella propria relazione, si è limitato a riferire sugli argomenti affrontati dal decreto-legge. È consapevole, tuttavia, che sul tema della ricostruzione *post* terremoto 2016 insistono diverse altre questioni, di assoluto rilievo per le popolazioni coinvolte, su cui potrà essere avviato un dibattito in seno alla Commissione.

Il ministro FRACCARO si riserva, in una successiva seduta della Commissione, di replicare alle osservazioni formulate dal relatore nel suo intervento introduttivo, così come di far conoscere le intenzioni del Governo circa l'eventuale predisposizione di ulteriori provvedimenti urgenti.

Il PRESIDENTE ricorda che i termini costituzionali di conversione impongono un *iter* serrato, che consenta anche all'altro ramo del Parlamento un esame compiuto e adeguatamente approfondito.

Fa altresì presente che l'esigenza di procedere celermente nel procedimento di conversione discende anche dal carattere provvisorio della

Commissione speciale, in considerazione della prossima costituzione delle Commissioni permanenti. Ritiene dunque necessario, proprio nell'interesse dei cittadini interessati dal provvedimento, che la Commissione speciale riesca a concludere l'esame in sede referente prima del suo scioglimento.

Propone, quindi, di riservare alla discussione generale le sedute che saranno convocate nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 giugno.

Propone altresì di fissare alle ore 14 di mercoledì 13 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, il cui esame, per la sola illustrazione, avrà inizio in una seduta che sarà convocata giovedì 14 giugno.

La Commissione speciale conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sugli atti del Governo n. 2 (Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017) e n. 22 (Adeguamento normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato rispettivamente nella giornata del 30 maggio (per l'Atto n. 2) e nella giornata del 31 maggio (per l'Atto n. 22), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione speciale prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

